



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE



I COMPITI DEL DIFENSORE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE


Avv. Silvia Belloni

STEREOTIPI DI GENERE, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONI

- Esiste uno stretto legame tra **violenza di genere, discriminazioni e stereotipi di genere.**
- Le **discriminazioni si alimentano di stereotipi** e le leggi discriminatorie si basano su pregiudizi stereotipati.
- Il **difensore della vittima di violenza** di genere deve saper riconoscere il fenomeno e accompagnare la donna nel cammino processuale. La **donna** infatti **vittima di stereotipi** prima ancora che della violenza è spesso **ambivalente.**
- Concentriamo l'esame sul **diritto penale**: si pensi a figure delittuose del passato o scriminanti o attenuanti che fondavano la **propria ragion d'essere** su discriminazioni legate al **ruolo sottomesso** della donna rispetto all'uomo.

STEREOTIPI DI GENERE NEL DIRITTO PENALE - esempi

3



- Art. 544 c.p. **matrimonio riparatore**: non punibilità o cessazione effetti della condanna se il violentatore sposava la sua vittima. Legge 5.9.1981 n. 442 abrogazione dell'istituto. Franca Viola
- Art. 587 c.p. **delitto per causa d'onore**: *"il marito che uccideva la moglie nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della sua famiglia"* era punito con reclusione da 3 a 7 anni (uxoricidio artt. 575 e 577.2 c.p. da 24 a 30 anni). Legge 5.9.1981 n. 442 abrogazione dell'istituto.

STEREOTIPI DI GENERE NEL DIRITTO PENALE - esempi

4

Art. 559 c.p. **adulterio femminile**

La moglie adultera commetteva reato (non il marito).
Corte Costituzionale 19.12.1968 n. 126 dichiara
l'illegittimità costituzionale della norma (contrasto art.
29 Costituzione)

Reati sessuali inquadrati tra i reati contro la
morale e il buon costume.

L. 15.2.1996 n. 66 abrogazione dei capi. I reati
vengono annoverati tra i reati contro la persona e
le libertà personali.

STEREOTIPI DI GENERE: quadro normativo internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite 1979 per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne CEDAW, art. 5, su stereotipi di genere *“adottare tutte le misure appropriate per modificare modelli sociali e culturali di comportamento di uomini e donne, al fine di eliminare pregiudizi e altre pratiche che si basano sul concetto di inferiorità di uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati dell'uomo e della donna”*.

Convenzione di Istanbul L. 27.6.2013 n. 77 ratifica Italia, entrata in vigore 1.8.2014, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.


Capitolo III – Prevenzione Art. 12 n.1: *“Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.”*

NORMATIVA ITALIANA

6

- **L. 15/2/1996 n. 66** violenza sessuale
- D.L. 23/2/2009 n. 11 reato di stalking, convertito **L. 23/4/2009 n. 38**
- **Convenzione di Istanbul** L. 27.6.2013 n. 77 ratifica Italia, entrata in vigore 1.8.2014, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- **L. 15/10/2013 n. 119** femminicidio
- **D. Lgs. 15.12.2015 n. 212** attuazione direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
- **L. 7/7/2016 n.122** indennizzo alle vittime di reati intenzionalmente violenti
- **L. 11/1/2018 n.4** indennizzo degli orfani per crimini violenti
- **L. 19/7/2019 n. 69** cosiddetta Codice Rosso

STEREOTIPI NELLE RELAZIONI VIOLENTE



- Gli stereotipi sono alla base anche dell'analisi (non corretta) delle relazioni violente. Tali pregiudizi vanno smentiti per intervenire efficacemente nel contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.
- Sul punto è utile riferire l'esito della ricerca condotta dal **Dipartimento Pari Opportunità e dell'Istat** (<http://www.istat.it/it/archivio/161716>), aggiornata al giugno 2015.
- L'indagine si riferisce al periodo 2009/2014 e riguarda donne italiane tra i 16 e i 70 anni. Il 31,5 % di tali donne ha subito violenza almeno una volta nella vita. 6 milioni 788 mila donne esaminate.

STEREOTIPI SULLA VIOLENZA DI GENERE

Le donne sono vittime di violenza ad opera di uomini sconosciuti.

- **FALSO:** le donne subiscono violenza principalmente nell'ambito domestico o ad opera di persone a loro molto vicine.
- Nel 2013 su 179 casi di femminicidio, 122 sono stati consumati all'interno del contesto familiare o affettivo (indagine Istat ricordata).



STEREOTIPI SULLA VIOLENZA DI GENERE

La violenza di genere colpisce maggiormente i ceti meno abbienti e le donne straniere

- **FALSO:** le donne straniere hanno subito violenza fisica o sessuale in misura simile alle donne italiane nel corso della vita (31,3 % e 31,5%). Indagine Istat ricordata.
- La violenza è trasversale e colpisce tutte le donne, indipendentemente da cultura, religione, provenienza e classe sociale. Dato analogo Tribunale Milano.



ANALISI DI DETTAGLIO: STEREOTIPI E PERCEZIONE DELLA VIOLENZA

prima indagine su stereotipi e percezione violenza di genere

10

	totale		18-29 anni		30-41 anni		42-53 anni		54-65 anni	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Se una donna viene picchiata dal marito, dovrebbe lasciarlo	84	82	83	82	81	78	86	83	85	83
Un uomo cresciuto in una famiglia violenta sarà probabilmente un marito violento	49	49	45	41	48	47	52	54	50	52
Se sento i miei vicini litigare non intervengo per non essere indiscreto	34	31	36	38	34	35	32	27	34	28
I casi di violenza domestica dovrebbero prima di tutto essere affrontati all'interno della famiglia	28	28	32	34	26	24	27	27	30	29
Se una donna che viene picchiata non lascia il marito, in fondo se verrà picchiata di nuovo sarà anche colpa sua	27	26	28	30	26	26	25	25	29	25
Quello che succede in una coppia non deve interessare agli altri	22	19	25	27	22	20	21	16	21	15
La violenza domestica è spesso frutto di un raptus momentaneo dell'uomo	21	23	25	29	20	22	19	22	22	21
Se una donna viene picchiata dal marito, dovrebbe provare a trovare una forma privata per chiarire e sistemare le cose prima di denunciarlo	20	23	19	24	19	20	18	21	24	29
Ogni tanto gli uomini diventano violenti per il troppo amore nei confronti di una donna	13	15	19	26	11	12	12	14	11	11
Se un uomo viene tradito è normale che si arrabbi anche al punto di diventare violento	13	15	19	22	12	14	12	14	11	10
La violenza domestica è spesso frutto del fatto che le donne a volte sono esasperanti	11	13	16	19	9	11	10	11	11	12
Per evitare di subire violenza le donne non dovrebbero indossare abiti provocanti	11	12	15	18	10	12	9	9	12	12

Indagine Rosa Shocking2. Il campione è rappresentato da 1.000 italiani dai 18 ai 65 anni a cui è stato somministrato un questionario online (CAWI) - www.weworld.it

Osserviamo le diverse sfumature di risposta in ottica generazionale

ANALISI DI DETTAGLIO: STEREOTIPI E PERCEZIONE DELLA VIOLENZA

11

DALLA PARTE
DELLE DONNE
SENZA SE
E SENZA MA

45%

È questo il gruppo degli italiani che pensano che le colpe della violenza di genere non siano in alcun modo attribuibili alla donna e che evidenziano una dimensione pubblica nella soluzione del problema. Rappresenta il 45% della popolazione.

FRA MOGLIE
E MARITO
NON METTERE
IL DITO

35%

In questo secondo gruppo meno accentuata l'incolpevolezza della donna mentre è più marcata la cautela nell'intervento, soprattutto quando il problema investe la sfera familiare. Rappresenta il 35% della popolazione.

IL MASCHIO
INCOLPEVOLE

20%

Il terzo gruppo è composto dagli italiani che attribuiscono alla donna qualche responsabilità nell'ingenerare la violenza e/o tendono a decolpevolizzare l'uomo. La violenza è un atto istintivo che fa seguito a una provocazione. Rappresenta il 20% della popolazione.

Indagine Rosa Shocking2. Il campione è rappresentato da 1.000 italiani dai 18 ai 65 anni a cui è stato somministrato un questionario online (CAWI) - www.weworld.it

AMBIVALENZA VITTIMA

12

Gli stereotipi e le esperienze vissute creano ambivalenza nella vittima. L'avvocato deve **riconoscere, informare e accompagnare**



- 1) vittima non vuole denunciare. Rispetto volontà donna, supporto, percorso, emersione e accompagnamento.
- 2) vittima denuncia e ritratta. L'avvocato deve dare informativa rischio di essere indagati per art. 368 c.p. (calunnia), 371 bis c.p. (false informazioni al pm), 372 c.p. (falsa testimonianza) e rischio archiviazione/assoluzione processo in corso (se non ci sono altri elementi probatori).

AMBIVALENZA VITTIMA- effetti

13

Art. 609 decies c.p. il PM dà notizia al TM

- per i delitti di cui agli artt. 572, 612 bis c.p. se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore
- per i reati di cui agli articoli 572, 609 ter, 612 bis c.p. la comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155, 330 e 333 c.c.

Donna/madre che ritratta e riaccoglie il maltrattante corre rischi sulla valutazione del TM in ordine alla capacità genitoriale (madre non tutelante, violenza assistita).

Amore malato – Cass. 51950/18

14

- non è inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati o comunque connotati da legami sentimentali particolarmente intensi, quella situazione emotiva - che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva - che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione.
- Accettazione che ragionevolmente si connette, da un lato, all'esistenza di un forte legame affettivo, di un 'amore malato', tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche di dipendenza; dall'altro lato, ad una situazione di soggezione psicologica determinata proprio dalla coartazione esercitata dall'agente nei confronti della persona offesa.
- Il 'ripensamento' della persona offesa può allora trovare una spiegazione razionale proprio nell'esistenza di un forte legame affettivo, talvolta sfociante in dinamiche di vera e propria dipendenza, nonché nella condizione di soggezione psicologica determinata proprio dall'agire maltrattante dell'imputato.

Ambivalenza – RAPPORTI AZIONE PENALE / AZIONE CIVILE (Risoluzione CSM 9/5/2018)

15

- Art. 7.6 Buone Prassi tra Procure, uffici Minorili e Giudici Civili
- Necessari coordinamento e cooperazione tra avvocati civilisti e penalisti
- Se pendente giudizio separazione o divorzio e procedimento penale, ruolo fondamentale attribuito al PM affari civili
- Può accadere che in sede civile siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari e che i consulenti incaricati di verificare la capacità e idoneità genitoriali ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini in sede penale. Ciò può produrre vittimizzazione processuale sul coniuge o sui minori vittime e comportare l'adozione in sede civile e penale di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone
- Depositare richieste, memorie e atti al PM degli affari civili

Art. 64 bis disposizioni attuazione- Codice Rosso

16


- Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente.

□

AMBIVALENZA VITTIMA- effetti

17

- Nel procedimento in corso, se vittima è indecisa può non costituirsi parte civile
- Nel procedimento in corso, se vittima è indecisa può costituirsi e non chiedere risarcimento monetario o devolverlo ad altri
- Prestare sempre attenzione ai casi di ambivalenza e indecisione reale rispetto ai casi di finta ambivalenza per paura



COSTITUZIONE PARTE CIVILE - Formalità

18

Art. 78 c.p.p.

nella cancelleria o in udienza (entro termini 484 c.p.p. – ex art. 79 c.p.p.). *n.b. Lista testi*

Deve contenere a pena di inammissibilità:

- Generalità persona fisica...che si costituisce;
- Generalità imputato...;
- Nome e cognome del difensore e indicazione della procura (meglio contenente identiche formalità);
- Esposizioni delle **ragioni che giustificano la domanda** (*molta attenzione alla dettagliata indicazione*)

COSTITUZIONE PARTE CIVILE - conclusioni scritte

- **Art. 523 comma II c.p.p.** “la parte civile presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare”
- L’omessa quantificazione del danno nelle conclusioni non comporta nullità, né comporta la revoca della costituzione. Il giudice può pronunciare condanna generica al risarcimento
(*cfr. Cass. Sez. VI Pen. 15.4.2009, n. 27500 – Cass. Sez. V Pen. 14.11.2013, n.6641*)

COSTITUZIONE PARTE CIVILE- nota spese

20

- Con le conclusioni, l'avvocato di parte civile deposita anche nota spese
- Per i reati de quibus, la L. 15.10.2013 n. 119 e il D. Lgs. 15.12. 2015 prevedono ammissione patrocinio a spese dello Stato per le vittime (ora «vulnerabili») a prescindere dai limiti di reddito
- Cassazione Sezione IV Penale 20.3.2017 n. 13497 (art. 76 TU spese di Giustizia DPR 115/2002 «la p.o. può essere ammessa...» **dovere** del Giudice, non discrezionalità)
- Opportunità di aggiornare **protocolli / linee guida** tra avvocatura e magistratura su **liquidazione** compensi professionali celere e congrua

- Danni patrimoniali: documentabili con ricevute o fatture (canoni affitto pagati per cambio abitazione, sedute/spese mediche, sedute psicoterapeutiche...). *n.b.* informativa ex **art. 90 bis lett. m) c.p.p.** (D. Lgs. 212/2015) su diritto risarcimento danni
- Danni morali: *pretium doloris*
- Determinato dalla compromissione dei diritti della persona non connotati da rilevanza economica (cfr. *Cass. Sez. Un. 1594/2009*)

LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

22

- Artt. 185 c.p. e 2059 c.c.
- Scarso ricorso a consulenze tecniche medico-legali su ammontare dei danni biologici (degenerazioni patologiche scaturite dal *pretium doloris*).

Si evita di sottoporre la donna a ulteriori stress (rischio vittimizzazione secondaria e non sempre si trovano consulenti favorevoli a seguire in patrocinio a spese dello Stato).

In sede di conclusioni, dunque, danno in via equitativa

...segue LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

- Cass. Civile Sez. III del 23/1/2014 n. 1361

“il danno non patrimoniale attinente alla lesioni di interessi inerenti la persona, non connotati da valore di scambio, ha natura composita e si articola in una pluralità di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva quali il danno biologico, il danno esistenziale da perdita di rapporto parentale, il danno da sconvolgimento della esistenza sostanziandosi nelle abitudini di vita con alterazione non lieve del modo di rapportarsi con gli altri nella vita di relazione. Ne deriva che il ristoro pecuniario non può corrispondere ad una esatta commisurazione, sicché se ne impone una valutazione equitativa.”

STATUZIONI CIVILI Condanna generica e provvisionale

- **Art. 539 c.p.p.** “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al **giudice civile**
- A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una **provvisionale** nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova”

STATUZIONI CIVILI- esecuzione provvisoria

25

□ Art. 540 c.p.p.

“La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrano giustificati motivi.

- La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”

Cassazione SS.UU. 27/10/2016 (depositata 15/12/2016 n. 53153 Presidente Canzio)

26

- La concessione della provvisionale richiesta per la prima volta in appello non viola né il principio devolutivo, né il divieto di reformatio in pejus.
- *Giudizio abbreviato GIP Tribunale di Pavia – 609bis c.p., 609quater c.p., in assenza di specifica richiesta di provvisionale condanna imputato e risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.*
- *Appello dell'imputato – nel corso del giudizio di appello la difesa della p.c. **ottiene provvisionale** di 30.000 euro.*
- *Cassazione – ricorre l'imputato contestando la violazione del principio devolutivo e il divieto della reformatio in pejus.*

ESECUZIONE FORZATA DELLA PROVVISORIALE PRONUNCIATA DAL GIUDICE PENALE

- Cassazione Sez. III Civ. 9/3/2017 n. 6022
- *«Per l'esecuzione forzata della condanna provvisoriale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente. Non occorre attendere il deposito delle motivazioni né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione».*

Art. 540 GIUSTIFICATI MOTIVI

28

Giustificati motivi secondo la giurisprudenza ambrosiana derivanti da:

- perdita di lavoro vittima e necessità attuale di rafforzare il percorso di riparazione dal trauma già intrapreso che aiuti la vittima a superare il radicale stato di paura maturato a seguito della condanna aggressiva dell'agente (612 bis c.p., Euro 30.000,00, Trib. Mi 9925/2011)
- aiutare la vittima a superare lo scompenso psicologico provocato dalla condotta sessualmente aggressiva dell'agente perpetrata per sette anni (609 bis 572 c.p., Euro 120.000,00, Trib. Mi 11835/2010)
- condizioni economiche della parte offesa e il suo stato di difficoltà (612 bis c.p., Euro 20.000,00, Trib. Mi Sez. IX, 30.1.2018)
- condizioni economiche della parte offesa che deve far fronte da sola alle esigenze della figlia (572 bis c.p., Euro 30.000,00, Trib. Mi Sez. IX, 8.6.2018)

GIURISPRUDENZA AMBROSIANA- 20 sentenze 2015 a confronto in tema di statuizioni civili su violenza di genere

29

- 10) no costituzione p.c.
- 1) provvisionale € 16.000,00 moglie - € 5.000,00 figli (3);
- 1) provvisionale € 30.000,00
- 1) provvisionale € 30.000,00
- 1) provvisionale € 10.000,00
- 1) liquidazione € 10.000,00 – immediatamente esecutiva
- 1) liquidazione danni € 10.000,00
- 1) liquidazione danni € 30.000,00
- 1) provvisionale € 5.000,00
- 1) provvisionale € 40.000,00
- 1) provvisionale € 20.000,00

Art. 387 bis cpp Codice Rosso

30

- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

□

Legge 38/2009 (introduce 612 bis c.p.)

art. 282 quater c.p.p. – obbligo di comunicazione ordinanze ex art. 282 bis c.p.p. (allontanamento casa familiare) e 282 ter c.p.p. (divieto avvicinamento luoghi frequentati dalla p.o.) alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali competenti per territorio

Legge 69/19 estensione obblighi informativa al difensore della po

Misure cautelari: informativa Legge 119/2013 e Codice Rosso

32

- **Ratio: la donna vittima deve sapere dove si trova il suo aggressore** (cfr. Conv. Istanbul art. 54 comma 1 lett. b). Le vittime devono essere informate quando l'autore del reato dovesse evadere o dovesse essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva
- **Legge 119/2013** amplia il diritto di informativa della p.o. in sede cautelare
- **Art. 299 comma II bis c.p.p.** i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure ex artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285, 286 c.p.p. applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della PG, ai servizi socio assistenziali e alla peo e al difensore ove nominato

Misure cautelari: informativa Legge 119/2013 e Codice Rosso

33

- **Art. 299 comma III c.p.p.** La richiesta di revoca o sostituzione di tutte le misure applicate per i delitti commessi con violenza alla persona, deve essere notificata a cura del richiedente e a pena di inammissibilità (sanzione processuale) presso il difensore della po o in mancanza alla p.o. la quale entro 2 gg può presentare memorie
- (Cass. Pen. Sez. VI 9/2/2016 n. 6864, Trib. Roma 10/11/2014 notifica alla p.o. anche relativamente al reato di cui al 612 bis c.p.)
- Fondamentale **diritto al contraddittorio** della p.o. (nuovi episodi violenza o al contrario riappacificazioni)
n.b. Come avviene la notificazione? RR, Pec, prima o dopo il deposito in cancelleria? Necessità di sviluppare **prassi condivise**

Misura cautelari: informativa

Decreto Legislativo 212/2015

34

- **Art. 90 ter c.p.p.** Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione
- Fermo quanto previsto dall'art. 299 c.p.p., nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla **p.o. che ne faccia richiesta** con l'ausilio della PG, i provvedimenti di scarcerazione, cessazione misure sicurezza detentiva, evasione da custodia cautelare o condanna nonché la volontaria sottrazione dell'internato dall'esecuzione della misura di sicurezza detentiva
- Perché solo se la p.o. ne fa richiesta? Tutela limitata vittima. Commissione giustizia aveva **suggerito soppressione inciso**

- Avviso al difensore della p.o. o in mancanza di questo, alla p.o. quando si procede per reati p.p. 572 c.p. e 612 bis c.p.
- presa visione ed estrazione copia atti indagine
- nullità richiesta rinvio a giudizio (relativa ex art. 181 c.p.p. entro u.p., se viene omessa la notifica ex art. 415 bis)

Art. 408 comma III bis c.p.p. Legge 119/2013

36

- Per delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla p.o. e il termine per opposizione è di **30 giorni**
- Opportuno inserire richiesta p.o. di essere avvisata
- Omessa notifica p.o. e archiviazione
- Ipotesi di violenza psicologica rientrano fra quelle per le quali l'art. 408 comma III bis c.p.p. prevede la necessaria notifica alla p.o. (cfr. Cass. Pen. V 9/7/2015 n. 4220, Sez. Un.)
- **N.b. art. 90 bis lett. c) c.p.p.** (D. Lgs. 212/2015) facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione

Decreto Legislativo 212/2015 - informativa

37

- Ampliamento tutele, garanzie e informative già previste in precedenza per vittima. Ma si poteva fare di più.
- **Art. 90 bis c.p.p. 14** informative in **lingua comprensibile** alla vittima fin **dal primo contatto** con l'autorità procedente, ma il legislatore
 - ❖ non specifica **chi, cosa, dove e come** le informazioni devono essere fornite
 - ❖ non prevede sanzioni processuali in caso di omissioni
- La direttiva prevedeva **servizi di aiuto alla vittima**, cura complessiva capace di collegare esigenze di sicurezza individuale e collettiva (cfr. parere favorevole espresso dalla Camera dei deputati seduta 27.10.2015 - ufficio per le vittime presso ogni Tribunale)
- A Milano stanza di ausilio alle vittime

Decreto Legislativo 212/2015 - vulnerabilità

38

- **art. 90 quater c.p.p.** desunta dall'età, dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto...

Si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, o se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore di reato.

Vulnerabilità – valutazione e accertamento - critiche

- La direttiva 2012/29/UE prevedeva la necessità di comprendere la vulnerabilità in concreto della singola vittima. Il legislatore, al contrario, fa discendere la vulnerabilità da caratteristiche estrinseche alla vittima, manca accertamento in concreto.
- Accertamento è dell'operatore giudiziario non operatori formati (cfr. parere della Camera Deputati prevedeva opportunità di procedere ad accertamenti tecnico psicologici su richiesta PM).

Vulnerabilità – conseguenze processuali

40

- La PG può avvalersi di un **esperto** nominato dal PM per sentire a sommarie informazioni la p.o. vulnerabile e si assicura che la stessa non abbia contatti con l'accusato e che non sia chiamata più volte a rendere tali informazioni (art. 351 comma I ter c.p.p.)
- Identica previsione per PM (art. 362 Comma I bis c.p.p.)
- Il PM o l'accusato possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della p.o. vulnerabile (art. 392 comma I bis c.p.p.)
- Il giudice dispone l'audizione con modalità protette della p.o. vulnerabile, su richiesta della p.o. (art. 498 comma IV quater c.p.p.)

Caso emblematico su 572 c.p. -violenza psicologica

41

- Art 572 c.p. – marito geloso ed ossessivo da sempre, ma fino a quando la donna è impegnata con i figli piccoli la situazione è tranquilla. Quando i figli iniziano ad essere autonomi e la donna, laureata in giurisprudenza, vuole intraprendere attività lavorativa, la situazione crolla. L'uomo la denigra, la considera “madre degenera” e le impedisce di relazionarsi con le amiche e/o di occuparsi della propria attività lavorativa. Iniziano le ossessive convinzioni dell'uomo che la moglie abbia un amante, inizia la “tortura” con messaggi e telefonate continue, offese pesanti ed ispezione dei propri effetti personali. Violenza inizialmente psicologica, non fisica. Le offese avvengono anche davanti ai figli. La reazione della donna alle ingiurie ed offese porta l'uomo a reagire con le percosse e iniziano violenze fisiche. Nonostante ciò la donna si chiude in se stessa nella convinzione di riuscire a gestire la situazione. Solo dopo essere stata lasciata fuori di casa in due diverse occasioni (quando l'uomo scopre che la moglie usa la pillola anticoncezionale – tra l'altro per motivi patologici legati a problemi di stress – e al rientro da una serata in pizzeria con le amiche), la donna decide di rivolgersi ai carabinieri, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. Chiesta la separazione l'uomo non ha mai voluto firmare un accordo consensuale dichiarando «...**sei cosa di mio possesso...**»
- L'uomo viene condannato alla pena di anni 3 di reclusione e ad un risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in € 10.000,00

Per concludere: CEDU (affaire Talpis vs Italy – 41237/14 sentenza 6/3/2017)

42

- Violazione artt. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione). € 40.000 danni e spese legali.
- L'Italia non ha agito con sufficiente rapidità nella “protezione” della donna (ferita gravemente) e del figlio (ucciso).